

Art. 1

Costituzione e partecipazioni

È costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile e in base alla legge provinciale n. 27/2010, la Società consortile a responsabilità limitata, denominata:

"Centro Servizi Condivisi" (CSC) - Società Consortile a responsabilità limitata", di seguito definita "Società" o "CSC".

La società, quale strumento *in house providing* di intervento dei soci, è soggetta all'indirizzo e controllo degli stessi nelle forme previste dal successivo art. 2127° comma in materia di controllo analogo.

Art. 2

Sede

La Società ha sede legale e amministrativa a Rovereto (TN) e sede operativa a Trento (TN).

L'Organo di amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali ovunque lo creda, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società.

L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso compete ai soci riuniti in assemblea.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello indicato nel libro soci.

Art. 3

Oggetto

La Società opera prevalentemente con la Provincia autonoma di Trento, con i suoi enti strumentali di cui all'art. 33 della L.P. n. 3/2006, con le Aziende per il turismo, nonché con gli enti locali ed eventuali altri soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico.

In caso di affidamento diretto di compiti alla società da parte dell'ente pubblico o dei soci, oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere relativo a questi; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

In attuazione dell'art. 7, comma 3 bis della L.P. n. 27/2010 e delle conseguenti direttive della Provincia autonoma di Trento contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 763 del 19 aprile 2013 e di quelle ulteriori adottate, la Società si occuperà della gestione unitaria dei seguenti ambiti:

1. internal audit, qualità e sicurezza;
2. affari legali;
3. affari generali;
 - a) segreteria e affari generali;
 - b) affari societari;
 - c) relazioni esterne (marketing e comunicazione);
4. sistemi informativi;
5. amministrazione, finanza e controllo;
6. approvvigionamenti;
7. personale ed organizzazione;
8. altre funzioni di carattere generale che gli enti di cui al comma 1 ritenessero di conferire.

In una logica di sussidiarietà il CSC promuove inoltre forme di collaborazione

tese a realizzare economie di scala tra i Soci anche attraverso accordi tra singole Società e tra una o più tra i Soci ed assume la funzione di centro specializzato per alcune attività.

In via sussidiaria, non prevalente e strumentale al conseguimento degli scopi societari, il CSC potrà altresì compiere tutte le attività strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, ma non potrà rilasciare garanzie a favore dei soci o di terzi.

In considerazione dello scopo consortile del CSC, di norma, le attività consortili non comporteranno conseguimento di utili distribuibili ai soci.

La Società uniforma le proprie attività ai principi di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia e può affidare a terzi singole attività o specifici servizi, purché nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica e delle direttive emanate dalla Provincia autonoma di Trento.

La Società, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, potrà promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre società, consorzi o enti in genere, aventi scopo analogo o affine al proprio.

Art. 4

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento ai sensi di legge o di delibera dell'Assemblea in attuazione di relativa disposizione della Provincia autonoma di Trento.

Art. 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000 (centomila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote.

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di comproprietà di una quota, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con esclusione del diritto di opzione ai soci salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter Cod. Civ.

Art. 6

Riduzione del capitale sociale

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci.

In caso di riduzione per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo di amministrazione sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo.

Art. 7

Finanziamenti

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con

obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i Soci.

Art. 8

Soci

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere ammessi a far parte del CSC i soggetti previsti dall'articolo 33, comma 1, della Legge Provinciale n. 3 del 2006, le aziende per il turismo di cui all'articolo 9 della Legge Provinciale n. 8 del 2002 ed eventuali altri soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico.

Per entrare a far parte della Società consortile gli aspiranti soci dovranno presentare una domanda all'Organo di amministrazione dalla quale risultino, la sede, la ragione sociale o la denominazione dell'ente, l'oggetto sociale dello stesso e l'attività svolta.

L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale o di acquisto di quote da altri soci, sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

La perdita dei requisiti di cui al comma 1 comporta l'esclusione da socio con le procedure di cui all'art. 13.

Art. 9

Diritti sociali

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 10

Trasferimento di quote

In caso di trasferimento totale o parziale delle quote, gli altri soci hanno diritto di prelazione a parità di condizioni e di prezzo.

Il socio che intende alienare la propria quota o sua parte, deve comunicarlo agli altri soci con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (PEC) specificando l'acquirente, il prezzo (individuato in esito a procedura ad evidenza pubblica) e le modalità di pagamento.

I soci che intendono esercitare la prelazione, debbono farlo entro trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata o della posta elettronica certificata (PEC).

Se più soci esercitano il diritto di prelazione l'acquisto avviene proporzionalmente alle quote possedute.

In caso di mancato esercizio della prelazione, il cessionario non socio deve possedere i requisiti di cui all'art. 8 del presente Statuto.

In ogni caso il trasferimento dovrà aver luogo, garantendo il mantenimento della prevalente proprietà pubblica della Società.

Ai fini del presente articolo per "trasferimento" si intende qualunque atto di alienazione, interpretato nella più ampia accezione del termine, che comporti, direttamente o indirettamente, a titolo oneroso o gratuito, il passaggio di titolarità delle quote o di diritti d'opzione e quindi, a puro titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in società, la donazione, nonché qualunque atto di costituzione e trasferimento di diritti reali di qualsiasi genere.

Le quote e i diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale sono liberamente trasferibili per atto tra vivi senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni di legge in tema di circolazione delle quote e salvo il diritto di prelazione previsto al presente articolo e l'obbligo di

preventivo gradimento ai sensi del punto.

Fermi restando gli obblighi assunti all'atto del trasferimento di quote, qualora un socio intenda trasferire a soci o a terzi, in tutto o in parte, le proprie quote o diritti di opzione sulle emittende quote in caso di aumento del capitale sociale, agli altri soci spetta il diritto di prelazione secondo le seguenti disposizioni.

Il socio offerente che intende effettuare il trasferimento deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata R.R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando il nome del/i soggetto/i disposto/i all'acquisto e le condizioni di trasferimento e specificando se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto delle quote.

In tutti i casi in cui il negozio di trasferimento comporti la costituzione o il trasferimento di diritti reali diversi dalla proprietà, ovvero non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci avranno il diritto di acquistare le quote o i diritti di opzione al corrispettivo determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437 ter del Codice Civile. L'offerente, ricevuta la comunicazione della determinazione del corrispettivo da parte del Consiglio di Amministrazione, se intende confermare la propria offerta deve darne comunicazione, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta in prelazione oppure, nei casi di cui al precedente paragrafo, della comunicazione della conferma di offerta in prelazione, provvede a darne notizia scritta a tutti i soci iscritti a libro soci a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono comunicare, a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le quote o i diritti di opzione offerti in prelazione e l'eventuale richiesta di acquisto delle azioni o dei diritti di opzione non richiesti dagli altri soci.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci le quote o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del predetto termine di 30 (trenta) giorni, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, delle proposte di acquisto pervenute.

L'atto di trasferimento ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di

esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella offerta dell'offerente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detto trasferimento e detto pagamento devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi al completamento delle predette procedure.

Qualora, per tutte o parte delle quote o dei diritti di opzione, il diritto di prelazione non venga esercitato, il trasferimento è comunque subordinato al preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve senza indugio attivare la decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal completamento della procedura di prelazione, dovrà comunicare al socio offerente la decisione sul gradimento a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Qualora il gradimento venga negato, la Società dovrà acquistare le quote (nei limiti consentiti dall'articolo 2357 del Codice Civile) ovvero procurarne l'acquisto da parte di un terzo gradito dal Consiglio di Amministrazione, al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437 ter del Codice Civile.

Il trasferimento ed il pagamento del corrispettivo devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di diniego del gradimento.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo il trasferimento non avrà efficacia verso la Società.

Art. 11

Recesso

Il recesso è ammesso nei casi previsti dalla legge.

Art. 12

Esercizio del diritto di recesso

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere spedita all'Organo di amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'Assemblea dei Soci delibera lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2473 C.C.

Il recesso non è consentito prima del 1° gennaio 2020.

Art. 13

Esclusione

Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare i servizi oggetto di conferimento.

L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera, da adottarsi con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) degli aventi diritto al voto, non tenendosi conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La delibera produce effetto decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento al socio escluso.

Entro il medesimo termine egli può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

Se la Società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni di cui sopra in tema di recesso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 14

Obblighi dei Soci

I Soci si obbligano a:

- a) non partecipare ad altre forme organizzative che perseguano scopi analoghi;
- b) comunicare prontamente all'Organo di amministrazione ogni variazione dei dati e delle notizie come indicati nella domanda di ammissione;
- c) comunicare all'Organo di amministrazione dati e notizie riguardanti la propria attività economica richiesti ai fini dell'aggiornamento di banche dati da utilizzare per le finalità consortili;
- d) rispettare il presente Statuto nonché le deliberazioni assunte dagli Organi societari;
- e) corrispondere i contributi annuali nella misura determinata dall'Assemblea ed i corrispettivi relativi ai servizi specifici erogati dal CSC; detti contributi sono finalizzati alla copertura degli oneri di gestione ordinaria del CSC mentre i corrispettivi relativi ai servizi specifici saranno commisurati ai costi effettivi sostenuti dal CSC per la prestazione degli stessi;
- f) svolgere con diligenza ed assiduità le attività a favore della società preventivamente concordate;
- g) collaborare fattivamente per il raggiungimento degli scopi del CSC;
- h) mantenere, sia all'interno che all'esterno del CSC, un comportamento che sia in armonia con tutte le finalità del CSC stesso;
- i) non divulgare notizie sensibili, come tali riservate e riguardanti i Soci, il CSC ed i suoi collaboratori, clienti e fornitori.

Art.15

Diritti dei Soci

I Soci hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto purché in regola con il versamento dei contributi annuali;
- b) partecipare all'attività sociale nelle forme e modalità prescritte dal presente Statuto, dalle delibere dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea;
- c) fruire delle attività e dei servizi specifici erogati dal CSC.

Art. 16

Organi della Società e comitati

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo di Amministrazione;

- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Non è consentito istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La nomina e le attività degli organi sono effettuate in osservanza della disciplina del Codice Civile e del presente Statuto nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina provinciale vigente.

La composizione degli organi collegiali deve assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge

Art. 17

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta. Nessun Socio può avere più di una delega.

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del budget annuale per la gestione ordinaria del CSC e i relativi contributi consortili, nell'ottica del perseguimento dell'equilibrio economico della gestione;
- b) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli eventuali utili avanzi;
- c) la nomina dell'Organo di amministrazione e la determinazione dei relativi compensi, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 21;
- d) la nomina dell'Organo di Controllo e la determinazione dei relativi compensi;
- e) la nomina dell'Organismo di Vigilanza e la determinazione dei relativi compensi;
- f) l'approvazione, se ritenute utili, di eventuali linee guida operative per l'attività da indicare all'Organo di amministrazione;
- g) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci.

Non possono partecipare alle decisioni i soci non in regola con il pagamento dei contributi consortili annui.

Le decisioni dei soci sono assunte mediante delibera assembleare.

Art. 18

Deliberazioni assembleari

Le deliberazioni assembleari avverranno nel rispetto delle seguenti modalità.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente anche fuori della sede

sociale purché in Trentino.

Essa è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che su richiesta del socio risultino inseriti nel libro soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

L'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che gli Amministratori ed i Sindaci assenti siano stati adeguatamente informati.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, se nominato, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle determinazioni dei soci.

Art. 19

Interventi in assemblea

Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi a sensi di legge.

Art. 20

Quorum assembleari

In prima convocazione l'Assemblea si considera regolarmente costituita alla presenza, anche tramite deleghe, del 70% (settanta per cento) dei Soci. In mancanza del numero legale l'Assemblea può essere rinviata, senza modifiche dell'ordine del giorno, ad altra data o luogo ma entro giorni 30 (trenta) da quella di prima convocazione.

In seconda convocazione l'Assemblea si considera regolarmente costituita alla

presenza, anche tramite deleghe, del 50% (cinquanta per cento) dei Soci. L'Assemblea, se regolarmente costituita, delibera a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le decisioni di seguito riportate per le quali è richiesta la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) degli aventi diritto al voto:

- a) ratifica dell'esclusione dei Consorziati deliberata dall'Organo di amministrazione;
- b) eventuale proroga o scioglimento anticipato del CSC;
- c) modifica del presente Statuto previa acquisizione del consenso della Provincia autonoma di Trento;
- d) modalità di disposizione del patrimonio eventualmente residuo alla scadenza del CSC.

Art. 21

Organo di amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

Qualora sia ammesso dalla normativa in vigore, la società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, denominati "Consiglieri".

Gli Amministratori saranno scelti tra gli Amministratori ed i dipendenti dei soci. Per la nomina e la designazione degli amministratori si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

In deroga all'articolo 2475, comma 3, del Codice Civile non è consentito prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci a norma dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Oltre che nei casi di cui all'articolo 2382 del Codice Civile non può essere nominato amministratore e se nominato decade:

- 1) colui che abbia riportato condanna definitiva per delitti di cui alle lettere a), b), c) e d), o al quale sia stata applicata una misura di prevenzione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- 2) il dipendente dell'Amministrazione pubblica che detiene il controllo od esercita la vigilanza sulla società.

Si applica la sospensione di diritto dalla carica secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 bis e 4 quater, per l'amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'articolo 15, comma 1, della stessa legge 19 marzo 1990, n. 55.

Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'articolo 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione della carica o la decadenza dall'ufficio.

In ogni caso, a norma dell'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, non è consentito nominare nell'Organo di amministrazione, amministratori delle società socie, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della

società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

L'Amministratore Unico, se nominato, svolge le funzioni statutarie del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dello stesso.

Gli incarichi di amministratore di cui sopra sono gratuiti, fatta eccezione per quelli ricoperti da dipendenti dei Soci, che saranno remunerati con un compenso, interamente reversibile alla società di appartenenza, determinato in misura corrispondente all'impegno orario complessivo moltiplicato per il rispettivo costo orario del dipendente in capo al Socio.

È comunque vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Tra i dipendenti dei Soci di cui al comma 1 s'intendono compresi quelli eventualmente messi a disposizione degli stessi da parte della Provincia di Trento o di altri enti pubblici nella forma del comando o del distacco.

L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di amministrazione per l'esercizio delle loro funzioni.

I componenti dell'Organo di amministrazione durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi secondo quanto stabilito in sede di nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili.

La decadenza dalla carica di Amministratore o la perdita della qualifica di dipendente di una delle Società od enti soci, comporta automaticamente la decadenza dalla carica di Amministratore del CSC.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti da trattare, da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima, al domicilio di ciascun Amministratore e dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione si intende altresì regolarmente costituito anche in assenza di formale convocazione, con la presenza di tutti i suoi componenti e della maggioranza dei componenti dell'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore più anziano di età.

Il Presidente della riunione è assistito da un Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che redige il relativo verbale.

Per la validità della riunione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La gestione ordinaria e straordinaria della Società spetta al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Tale attività è svolta nel rispetto delle direttive stabilite dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della disciplina vigente nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo dei Soci, comprese quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina vigente.

La Società, sulla base delle predette direttive, si dota di strumenti di programmazione e reporting a corredo dei quali l'Organo di Controllo redige apposita relazione.

Al fine di consentire altresì l'esercizio del potere di controllo analogo, l'Organo di Amministrazione ha il dovere di operare nel rispetto delle attenersi alle direttive impartite dagli enti che esercitano il controllo analogo, direttamente o attraverso specifiche delibere assembleari, in merito agli obiettivi gestionali e alle modalità per la loro attuazione e di fornire le informazioni richieste affinché essi possano svolgere conseguenti funzioni e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo.

L'Organo di amministrazione può delegare la firma sociale e le proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile ad un solo Amministratore, salvo l'attribuzione di deleghe anche al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, al Direttore e, con procura, ai dipendenti della società sia propri che distaccati da parte dei Soci o di Enti pubblici determinandone i limiti; non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire incarichi speciali in determinati ambiti ai propri componenti, senza riconoscimento di deleghe e compensi connessi a tali incarichi.

L'Amministratore Unico, se nominato, potrà procedere ai sensi del comma precedente nei confronti del Direttore e dei dipendenti sia propri che distaccati.

In particolare, l'Organo di amministrazione provvede a:

- nominare il Direttore, qualora ritenuto opportuno, determinandone poteri e compiti; il Direttore, se nominato, sovrintende alla struttura organizzativa della società nei limiti delle deleghe conferitegli dall'Organo di amministrazione e svolge la funzione di segretario dell'Organo di amministrazione; le funzioni di Direttore potranno essere conferite anche a soggetti non aventi un rapporto di lavoro subordinato con la società, ma con altro soggetto facente parte del gruppo Provincia o di altri enti pubblici;
- deliberare in merito alle domande di ammissione presentate dagli aspiranti soci;
- deliberare in merito al recesso e all'esclusione dei soci;
- dare attuazione alle deliberazioni assembleari;
- convocare l'Assemblea dei Soci nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto;
- adottare tutti i provvedimenti e le iniziative opportuni e necessari per l'attuazione degli scopi consortili;
- concordare con i singoli Soci i contenuti di specifiche convenzioni per la ripartizione dei costi tra CSC ed i Soci stessi che tengano conto delle caratteristiche organizzative dei singoli Soci e dei servizi richiesti dagli stessi al CSC;
- proporre all'Assemblea l'entità dei contributi consortili annui per la gestione ordinaria del CSC;
- deliberare i corrispettivi specifici per i servizi erogati ai singoli Soci;
- definire contrattualmente con i Soci le modalità per il distacco di personale presso il CSC per il funzionamento dello stesso;
- proporre all'Assemblea le modalità di disposizione dell'eventuale patrimonio disponibile in caso di scioglimento.

In caso di dimissioni o decadenza dell'Amministratore unico l'Assemblea provvede alla sua sostituzione.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o del Presidente, il Consiglio di Amministrazione procede con la cooptazione di un sostituto che rimarrà in carica fino all'Assemblea successiva; all'ordine del giorno di detta Assemblea sarà proposta la nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino alla scadenza dello stesso.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione. I nuovi Consiglieri rimangono in carica per il periodo che sarebbe spettato ai Consiglieri da loro sostituiti. In caso di cessazione della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede al rinnovo dell'intero Consiglio ai sensi dell'articolo 2386, comma 4, del Codice Civile.

Delle decisioni dell'Organo di amministrazione verrà redatto idoneo verbale a cura del Direttore o, se assente, di un Segretario nominato dallo stesso; il verbale sarà sottoscritto dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario.

Art. 22

Presidente e legale rappresentanza

La nomina del Presidente spetta all'Assemblea.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della società, rappresenta il CSC ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori ed all'Organo di Controllo.

Il Presidente dura in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi consecutivi secondo quanto stabilito in sede di nomina e può essere rinominato.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra uno dei suoi componenti, esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in ogni sua funzione o delega in caso di sua assenza o impedimento; al Vicepresidente non possono essere attribuiti deleghe o compensi connessi a tale carica a norma dell'art. 11, comma 9, lett. b) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

La legale rappresentanza della società è attribuita anche al Consigliere per l'esercizio delle deleghe eventualmente conferitegli e analogamente al Direttore per i suoi poteri e per quelli conferiti gli.

La firma del Vice Presidente costituisce di per sé stessa la prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 23

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere collegiale o monocratico.

Se collegiale è costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti.

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea che provvede altresì alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le cause ostative alla nomina, di decadenza e di sospensione previste per gli amministratori con riferimento all'applicazione della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Per la nomina e la designazione dei membri del Collegio Sindacale si applica la specifica normativa, anche di livello provinciale, nel rispetto dell'articolo 18 bis

della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

I Sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rinominabili.

All'Organo di Controllo, al quale si applicano tutte le disposizioni previste in tema di collegio sindacale per le società per azioni, è affidata anche la revisione legale dei conti prevista dall'articolo 2409 bis Cod. Civ.

L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrispondersi al Collegio Sindacale ed eventualmente l'ammontare del gettone di presenza. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia. È fatto divieto di corrispondere ai componenti il Collegio sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. 8 L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di controllo per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di controllo per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 24

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, può essere monocratico o collegiale ed è nominato dall'Assemblea dei Soci per 3 (tre) esercizi.

I componenti durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rinominabili.

Ai membri dell'Organismo di Vigilanza, analogamente all'Organo di Controllo, spetta un compenso che deve essere deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina.

La funzione di Organismo di Vigilanza, se consentito dalle norme vigenti, può essere affidata all'Organo di Controllo.

Nella determinazione di eventuali compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

Art. 25

Parte finanziaria e patrimoniale

I contributi consortili sono deliberati ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettera "a", tenendo conto dei costi di gestione generale del CSC e dei criteri di ripartizione approvati dall'Assemblea su proposta dell'Organo di amministrazione.

I corrispettivi dei servizi specifici erogati ai singoli Soci verranno commisurati ai costi effettivi sostenuti per la prestazione degli stessi.

La gestione dei servizi specifici ai Soci dovrà essere disciplinata, per quanto ritenuto necessario o opportuno, con specifiche convenzioni; la verifica della necessità di dette convenzioni verrà sottoposta ai Soci quando necessaria e, comunque, in occasione dell'assemblea annuale che approva il bilancio e la destinazione degli eventuali utili.

Il pagamento dei contributi consortili e dei servizi specifici potrà essere effettuato:

- tramite versamento in denaro;
- tramite compensazione con eventuali crediti dei Soci ivi compresi quelli maturati ai sensi degli articoli 21 31° comma 8° alinea e 27 del presente statuto.

Art. 26

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società: in questi casi, gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Art. 27

Personale

Per il funzionamento i soci potranno distaccare personale dipendente presso il CSC con modalità da definire contrattualmente con lo stesso. Per la definizione di personale dipendente si intende, inoltre, quello eventualmente messo a disposizione degli stessi da parte della Provincia autonoma di Trento o di enti pubblici nella forma del comando o del distacco.

Il valore del costo riconosciuto per detto distacco sarà pari all'impegno orario complessivo moltiplicato per il rispettivo costo orario effettivo.

Art. 28

Scioglimento e liquidazione della Società

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e i criteri in base ai quali la stessa deve svolgersi e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Art. 29

Disposizioni generali e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Società a responsabilità limitata e Consorzi.

Trento, 2 febbraio 2018

F.to: Monica Baggia

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)